

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4151

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati MAZZONI, SANTI, BETTOLI, RAFFAELLI, SAVOLDI, ARMAROLI, VENEGONI, SCARPA, PIGNI, SULOTTO**

*Presentata il 27 settembre 1962*

**Modifiche alle legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge viene presentata dopo che il periodo di gestione provvisoria e le prime elezioni degli organi regolari di amministrazione delle Mutue provinciali, hanno messo in evidenza le lacune, le insufficienze e le inadeguatezze delle norme contenute nella legge 27 novembre 1960, n. 1397. Senza porre mano alla modifica totale della legge per l'assicurazione contro le malattie agli esercenti attività commerciali, riteniamo urgente sottoporre all'attenzione del legislatore la necessità di rivedere, sulla base della esperienza, alcuni articoli concernenti la disciplina normativa di fondamentali settori della legislazione in oggetto, quali: l'ordinamento delle Mutue, la elezione degli organi provinciali e nazionali, le prestazioni erogate, i contributi a carico dello Stato e degli assicurati.

Il pur breve periodo dell'applicazione della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è valso sufficientemente a confermare le preoccupazioni espresse e la validità delle proposte avanzate, da numerosi parlamentari, in sede di discussione e di approvazione della stessa. Le osservazioni mosse in quella occasione prevedevano gli inconvenienti riscontrati non appena la legge s'è scontrata con la realtà, specie per quanto concerne il sistema elettorale, la qualità e quantità delle prestazioni, l'insufficienza delle entrate a coprire il costo delle pur

limitate erogazioni. Da qui i motivi della richiesta, sempre più largamente sostenuta dalle categorie commerciali e dagli stessi amministratori e dirigenti delle Mutue, di giungere ad una urgente modifica della legge.

La insufficiente copertura dei rischi, limitata soltanto alla assistenza ospedaliera, alla specialistica e alla ostetrica, è risultata non solo al disotto dei più elementari bisogni assistenziali, ma in stridente contrasto con la coscienza di definire l'area dell'assistenza secondo criteri di sicurezza sociale: criteri che, valendosi dei grandi risultati della scienza e della tecnica diagnostica, medica e curativa, dovrebbero servire a combattere l'insorgere e lo svilupparsi delle malattie come sostenuto dai più eminenti studiosi della materia: criteri che evitano il prodursi di complicazioni e di più gravi malattie, come si verifica spesso per piccole affezioni trascurate, per mancati interventi prevenzionali.

L'applicazione di un tale metodo non solo garantisce una migliore assistenza, ma comporta persino una minore spesa. Infatti non pochi sono i casi di ricovero ospedaliero, quindi di prestazioni le più costose, perché l'assicurato non ha potuto ricorrere in tempo all'assistenza medico-generica o specialistica: quest'ultima seppur coperta è di impossibile godimento per gli assicurati residenti in località lontane dalle sede delle Mutue. Non

rari sono i casi di soggetti curabili in ambulatorio o a domicilio, i quali trovano invece modo di ottenere un ricovero ospedaliero, non potendo godere appunto dell'assistenza generica domiciliare e farmaceutica. È naturale che tale pratica porta con sé la conseguenza di elevare il costo medio della stessa assistenza.

Il fatto che già numerose Casse mutue provinciali hanno deciso contributi integrativi, spesso dell'ammontare di 6-7.000 lire, per coprire i disavanzi di gestione, mentre il costo medio per l'assicurato della gestione 1961 I.N.A.M., per le prestazioni ospedaliere, ambulatoriale e ostetrica, erogata da quell'Istituto ai dipendenti del commercio, non ha superato le 4.830 lire *pro-capite*, indica la necessità di instaurare un sistema differente di prestazioni, oltre che una più oculata e capace amministrazione.

Ma una più avveduta e capace amministrazione necessita, unitamente a una maggiore preparazione, di un effettivo sistema di controllo democratico, che le norme per le elezioni degli organi amministrativi delle Mutue, e per riflesso quelle della Federazione nazionale, non favoriscono.

Infatti, sebbene in molte province, come La Spezia, Siena, Firenze, Modena, Reggio Emilia, Perugia, Terni, Bologna, ecc., i voti espressi dagli esercenti attività commerciali siano andati metà e metà fra le diverse associazioni sindacali esistenti, le responsabilità direttive, per il premio di maggioranza e per le nomine non elettive nei consigli di amministrazione, sono state attribuite ad elementi di una sola corrente sindacale. Ciò ha ridotto praticamente il sistema democratico di rappresentanza e di controllo e quindi di garanzie nella gestione della mutua.

Per queste ragioni e per quelle di non minore importanza, riguardanti il limitato contributo statale, inferiore infatti a quello iniziale stabilito per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, aumentato con successiva disposizione, inferiore a quello erogato agli stessi artigiani, elevato anch'esso successivamente per ben due volte, che le categorie dei lavoratori autonomi del commercio, chiedono misure ripartitrici.

La presente proposta di legge, che i firmatari si onorano di presentare alla Camera, mira a porre riparo agli inconvenienti, alle lacune, alle ingiustizie brevemente illustrate.

Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, vogliono correggere le forme di elezione, affinché le categorie commerciali siano egualmente poste nella condizione di eleggere loro rappresentanti in tutte le funzioni direttive; possano avere un maggiore peso nell'amministrazione delle Mutue provinciali e della Federazione; abbiano nelle assemblee una rappresentanza rispondente al peso della propria associazione sindacale.

Per quanto riguarda le prestazioni si stabilisce il loro ampliamento al fine di renderle adeguate alle effettive esigenze dell'assicurato, improntandole ai moderni principi assistenziali, a sane concezioni di unificazione dell'assistenza sanitaria. Così viene stabilito che l'assistenza ospedaliere viene erogata per un periodo di 180 giorni (articolo 1); viene stabilito che l'assistenza viene erogata per qualsiasi tipo di malattia escludendo soltanto quelle per le quali i soggetti sono obbligatoriamente assistiti per altra legge (articolo 1).

Questi nuovi criteri, circa le prestazioni, colmando una grave lacuna, allineano il trattamento dei commercianti a quello di altre categorie di assistiti, portano di conseguenza alla revisione della misura e della ripartizione dei contributi come prevede l'articolo 7, mentre l'articolo 9 indica le fonti economiche da cui attingere i fondi per il maggior onere spettante allo Stato.

Le proposte contenute dal presente progetto sono tali da arrecare un reale miglioramento dell'assistenza agli esercenti attività commerciali, e un più efficace funzionamento degli organi assistenziali; sono misure la cui urgenza è imposta dalla esperienza fatta nella pratica applicazione delle norme vigenti. Con le modifiche proposte, che confidiamo l'onorevole Assemblea vorrà accogliere, trova più completa attuazione il disposto costituzionale sulla assistenza sanitaria, mentre il lavoratore autonomo del commercio consolida la propria fiduciosa adesione ai principi della democrazia politica e sociale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

L'articolo 11 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è sostituito dal seguente:

« Agli esercenti attività commerciali, indicati negli articoli 1 e 2 ed ai loro familiari a carico, considerati dalla presente legge, spettano le seguenti prestazioni:

- a) assistenza sanitaria generica domiciliare e ambulatoriale;
- b) assistenza specialistica ambulatoriale e domiciliare;
- c) assistenza ospedaliera;
- d) assistenza farmaceutica;
- e) assistenza ostetrica.

Le prestazioni di cui sopra saranno concesse, in forma diretta e nei limiti, nella misura e secondo le modalità, che saranno fissate nel regolamento, da approvarsi a norma dell'articolo 12 della presente legge.

Le prestazioni di cui alla lettera c), sono erogate per un periodo massimo di 180 giorni dell'anno solare.

L'assemblea di ciascuna mutua provinciale potrà deliberare a maggioranza dei suoi membri sulla estensione di assistenze integrative.

Fino alla emanazione del regolamento, e fatto salvo quanto disposto dalla presente legge, le prestazioni di cui al primo comma saranno erogate nelle forme, modalità e limiti di cui alla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni.

Restano escluse dall'assistenza prevista dalla presente legge soltanto le malattie il cui rischio è coperto da altri Enti di assicurazione obbligatoria. Tuttavia le casse mutue provinciali, sono tenute ad assumere a proprio carico l'assistenza, anche nei casi di malattie indicate nel comma precedente, fino all'avvenuta assunzione dell'onere assistenziale da parte degli enti competenti, salvo verso questi il diritto di rivalsa.

Per l'espletamento dei compiti previsti dalla legge, le Casse mutue di cui all'articolo 15 potranno avvalersi della attrezzatura e dei servizi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (I. N. A. M.) o di altri Istituti previdenziali, assistenziali e delle Organizzazioni mutualistiche volontarie, regolando i relativi rapporti, mediante convenzioni.

L'assistenza farmaceutica comprende la erogazione di tutti i preparati e specialità che si trovino in commercio.

L'onere di assistenza farmaceutica, riferito al prezzo di vendita al pubblico dei medicinali, è coperto dal seguente modo:

per il 50 per cento dalle casse mutue provinciali;

per il 25 per cento a carico dell'assistito.

per il 25 per cento da uno speciale sconto di cui beneficiano le casse mutue provinciali e che sarà:

a) per il 5 per cento a carico delle farmacie;

b) per il 20 per cento a carico, congiuntamente, dei produttori dei medicinali e dei grossisti.

I medici che accettano di dare le prestazioni sanitarie devono iscriversi presso la sede provinciale dell'ordine dei medici, in apposito elenco distinto per i medici specialistici e quelli generici.

Gli assistiti hanno diritto di scegliere il medico di loro fiducia tra quelli iscritti in tale elenco. La Mutua provinciale potrà aprire propri ambulatori per l'assistenza specialistica e generica con medici a rapporto d'impiego.

Le tariffe per le prestazioni sanitarie dei medici iscritti negli elenchi sono stabilite per ogni provincia, tra le presidenze delle Casse mutue e dell'Ordine dei medici. In caso di vertenza decidono i rispettivi Organi centrali ».

#### ART 2.

L'articolo 16 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è sostituito dal seguente:

« Gli esercenti attività commerciali indicati dall'articolo 1 e dall'articolo 2, iscritti nei ruoli di cui all'articolo 36 riuniti separatamente in Collegi elettorali comunali e intercomunali distinti in commercianti fissi e ausiliari del commercio, di cui alle lettere b) e c) del terzo comma dell'articolo 1 predetto; in agenti e rappresentanti di commercio, di cui alla lettera a) del terzo comma dell'articolo 1 predetto; e in venditori ambulanti, eleggono a scrutinio segreto, rispettivamente, i propri delegati all'assemblea della Cassa mutua provinciale in ragione di uno ogni 30 ovvero frazione di 30 pari o superiore a 20 per le Casse mutue provinciali fino a 15.000 titolari e in ragione di uno ogni 50 o frazione superiore a 30 per le Casse mutue provinciali aventi oltre 15.000 titolari iscritti.

Le elezioni avverranno con scrutinio di lista e sistema proporzionale.

L'Assemblea dei delegati elegge a scrutinio segreto, con scrutinio di lista e sistema pro-

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

porzionale i 13 membri del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di cui all'articolo 19, lettera *a*), dei quali 8 appartenenti alla categoria dei commercianti fissi ed ausiliari del commercio, 4 appartenenti alla categoria dei venditori ambulanti ed uno a quella degli agenti e rappresentanti del commercio.

All'interno di ciascuna lista saranno eletti i candidati che ottengono il maggior numero di preferenze nell'ordine di presentazione.

Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

## ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 19 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente ».

## ART. 4.

Al primo comma dell'articolo 18 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è aggiunta la seguente lettera *d*):

« *d*) eleggere i delegati nazionali di cui all'articolo 24 ».

## ART. 5.

Le lettere *b*) e *c*) del primo comma dell'articolo 20 della legge 27 novembre 1960 n. 1397, sono sostituite dalle seguenti:

« *b*) deliberare sulla estensione di assistenza integrativa agli assistibili;

« *c*) proporre eventuali quote integrative all'assemblea provinciale ».

## ART. 6.

L'articolo 24 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è sostituito dal seguente:

« L'assemblea nazionale è costituita dai delegati nazionali nominati dalle assemblee provinciali delle Casse mutue, in ragione di un delegato nazionale per ogni 5.000 assistibili, regolarmente iscritti, o frazioni superiori a 3.000.

Possono essere nominati delegati nazionali solamente gli esercenti attività commerciali iscritti negli elenchi dei soggetti all'assicurazione obbligatoria.

La nomina dei delegati nazionali ha luogo nella prima riunione dei delegati provinciali. La designazione avviene per scrutinio segreto, rispettivamente al numero degli assistibili delle diverse categorie e in proporzione alle rappresentanze esistenti in seno all'assemblea provinciale.

Ogni delegato non può avere in assemblea più di tre deleghe e non può rappresentare più di una Cassa mutua.

All'assemblea nazionale spetta:

a) determinare le direttive generali della azione della Federazione;

b) approvare la relazione morale e finanziaria, nonché il conto consuntivo dell'esercizio precedente, entro il 30 giugno di ciascun anno;

c) eleggere ogni 4 anni a scrutinio segreto, 12 membri del Consiglio centrale, i vice presidenti del Consiglio centrale, nonché 3 membri effettivi e 2 supplenti del Collegio dei sindaci della Federazione nazionale ».

ART. 7.

L'articolo 38 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è sostituito dal seguente:

« A copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, compresi quelli necessari al funzionamento delle Casse mutue provinciali e della Federazione nazionale si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 3.500 per ciascun iscritto principale e ciascun familiare assistibile ai sensi della presente legge; di tale contributo lire 3.000 sono utilizzate a favore delle Casse mutue provinciali a parziale copertura dell'onere relativo alla erogazione delle prestazioni di loro competenza, mentre le restanti 500 lire sono versate alla Federazione nazionale, per la copertura delle spese di suo funzionamento e per la costituzione di un fondo di solidarietà nazionale, che sarà ripartito tra le singole Casse mutue provinciali, tenendo conto dei maggiori costi delle prestazioni obbligatorie;

b) con un contributo annuo a carico di ciascun iscritto principale e di ciascun familiare assistibile ai sensi della presente legge, nella misura di:

lire 1.500 per tutte le imprese aventi un imponibile di ricchezza mobile fino a lire 700.000 annue;

lire 2.000 per tutte le imprese aventi un imponibile di ricchezza mobile da lire 700.000 a lire 1.200.000;

lire 3.500 per tutte le imprese aventi un imponibile di ricchezza mobile da lire 1.200.001 a lire 2.000.000;

lire 4.500 per tutte le imprese aventi un imponibile di ricchezza mobile superiore a lire 2.000.000:

c) con una eventuale quota integrativa per il 50 per cento a carico dello Stato e per il restante 50 per cento a carico dei titolari di impresa.

La quota a carico dei titolari viene stabilita dall'assemblea provinciale nella stessa proporzione prevista per la determinazione del contributo di cui alla precedente lettera b).

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi previsti alle lettere a) e b) e le misure delle quote di contributo da attribuire al fondo di solidarietà nazionale potranno essere modificate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in relazione alle deliberazioni espresse al riguardo dall'assemblea nazionale ».

ART. 8.

Sono abrogate le disposizioni legislative e le norme di attuazione in contrasto con la presente legge.

ART. 9.

Agli oneri a carico dello Stato derivanti dalla presente legge si provvederà, anno per anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio 1963-64, i fondi all'uopo necessari.